

Roma - Via Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

per la **Dott.ssa Galasso Angela Maria**, nata a Gragnano il 8 luglio 1992, (C.F.GLSNLM92L48E131U) e residente in Sant’Antonio Abate (NA), in Via Casaniello, n. 183, rappresentata e assistita, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561 fax n. 0917722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D), tel 0917794561 fax n. 0917722955, [chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com](mailto:chiaracampanelli@pec.studiolegalepoliteama.com)) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

**CONTRO**

- l’**Università degli Studi di Roma “La Sapienza”**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- l’**Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Area Servizi agli Studenti – Ufficio Segreteria discipline medico-farmaceutiche e psicologiche**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, in persona del ministro *pro tempore*;

**PER L’ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA**

- del provvedimento prot. n. 41428 datato 16 maggio 2018, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale l’Università Sapienza – Area Servizi agli Studenti ha rigettato ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, senza previa valutazione del curriculum studiorum;

- ove occorra e per quanto di ragione, i Regolamenti Didattici dei Consigli di Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Azienda ospedaliera Sant'Andrea e Azienda Policlinico Umberto Primo e Polo Pontino A – B – C – D – E) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- ove occorra e per quanto di ragione il Regolamento il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. 547/2004;
- ove occorra e per quanto di ragione il Regolamento il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. 1672/2018
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando di cui al D.R. 1629 del 3 luglio 2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando di cui al D.R. 1712/2018;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'”Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento da stesso corso di altro Ateneo” a.a. 2017/2018 adottato dalla Università La Sapienza;
- ove occorra e per quanto di ragione dell'avviso con le modalità di presentazione della domanda di trasferimento e l'indicazione dei posti disponibili a.a. 2018/2019.
- ove occorra e per quanto di ragione della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2017/2018, pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) il 3 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;
- del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, dettante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018";
- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di

- medicina e chirurgia per l'anno 2017/2018 dell'Università in epigrafe;
- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2018/2019 dell'Università in epigrafe;
  - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

**NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

**DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando – previa valutazione del crediti formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l'immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.

Si premette in

**FATTO**

L'odierna ricorrente ha conseguito, il 6 luglio 2016, la laurea in Biotecnologie, presso l'Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” ed è iscritta, attualmente, al II anno del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, presso il medesimo Ateneo.

La stessa, ad oggi, ha maturato numerosi CFU, conseguiti in numerose discipline afferenti il percorso di laurea in medicina e chirurgia.

Laurea ambita dalla ricorrente, che da sempre nutre il sogno di diventare medico.

Data l'insoddisfazione per il percorso di studi intrapreso e le affinità dei due corsi di laurea, la ricorrente, in data 14 maggio 2018, ha inoltrato all'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” istanza di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Cona tale istanza, parte ricorrente evidenziava la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, nei termini, peraltro, specificati dall'orientamento consolidatosi in seguito alla pronuncia della Adunanza Plenaria per colmare il vuoto normativo in materia.

Si puntualizzava infatti che l'accoglimento dell'istanza non può subordinarsi alla necessità di superare una prova di ingresso, ma deve essere principalmente legato alla valutazione di tre diversi parametri specificamente individuati. Più in particolare, l'Università è tenuta a

verificare la sussistenza dei seguenti criteri:

- l'appartenenza delle materie sostenute al medesimo settore scientifico di quello della Facoltà di medicina;
- l'acquisizione dei crediti necessari ad accedere ad anni successivi al primo;
- la disponibilità dei posti.

Tutte condizioni sussistenti nella presente fattispecie, come si vedrà meglio nel prosieguo del presente atto.

Ciononostante, l'Università degli Studi La Sapienza – Area Servizi agli Studenti – Ufficio Segreteria discipline medico-farmaceutiche e psicologiche, con la nota 38953 datata 9 maggio 2018, notificata a mezzo in pari data, ha rigettato la domanda di iscrizione ad anni successivi al primo presentata dalla ricorrente.

Il provvedimento di rigetto, è affidato alla sintetica motivazione secondo cui il ricorrente per poter essere immatricolata ad anni successivi al primo *“dovrà sostenere per il prossimo anno accademico la prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e nell'ipotesi di esito favorevole potrà chiedere alle competenti strutture didattiche la valutazione del precedente percorso formativo con l'eventuale abbreviazione di corso”*.

Ebbene, premesso che il provvedimento è stato adottato da un organo incompetente e che l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la domanda della ricorrente e accoglierla, anche in seguito alla istaurazione del contraddittorio ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 s.m.i., la motivazione cui è affidato il rigetto è errata.

Conseguentemente, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. N. 477/2017 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER**

**ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Il provvedimento di rigetto odiernamente impugnato si fonda su un presupposto tanto arbitrario quanto errato: l’Università asserisce cioè la necessità del previo superamento di apposito test di ammissione programmato a livello nazionale, anche per chi, come parte ricorrente, abbia già conseguito il titolo di Laurea triennale in Biotecnologie ed è iscritta, attualmente, al II anno del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.

Come anticipato in punto di fatto, il provvedimento si fonda su una erronea interpretazione della L. n. 264/1999, interpretazione totalmente contrastante con la *ratio* della norma, come peraltro specificato dall’ Adunanza Plenaria e continuativamente ribadito dalla costante e giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia.

E invero, il corso di laurea in medicina e chirurgia è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, ma trasformato, con la L. n. 264 del 2 agosto 1999, a corso ad accesso “programmato” a livello nazionale (art. 1, co. 1, lett.a).

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 264/1999, l’ammissione ai corsi a numero chiuso programmato nazionale è disposta dagli Atenei «previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi».

Come esplicitato dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa, la *ratio* della disposizione che prevede questo tipo di selezione all’ingresso va primariamente rintracciata nell’esigenza di verificare l’attitudine del candidato ad affrontare determinati tipi di studio. Non bisogna, infatti, perder di vista che si tratta di studenti che provengono da licei (o, comunque, scuole superiori) e che per la prima volta approcciano il “sistema universitario”.

A fronte della esplicita previsione della necessità di una selezione all’ingresso nei termini sopra precisati, infatti, non esiste alcuna disposizione nella Legge citata che imponga a coloro che già sono iscritti o laureati in un corso di laurea affine di superare un test per ottenere

l'iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in medicina e chirurgia. La ragione di tale mancanza è presto detta: costoro hanno già, con la proficua frequenza dei corsi universitari e con il conseguente superamento degli esami di profitto, dimostrato la propria attitudine ad affrontare determinate tipologie di studio.

Sono queste, infatti, le argomentazioni che innervano la più volte richiamata sentenza resa dall'Adunanza Plenaria n. 1/2015, con cui è stata fornita l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in questione atta a colmare una omissione del legislatore.

Tale pronuncia afferma, infatti, con nettezza che **il test è obbligatorio solo per l'iscrizione al primo anno al fine di valutare il grado di conoscenza del candidato e la sua idoneità a frequentare l'Università, circostanza che non può valere per chi chiede l'iscrizione ad anni successivi al primo, sul presupposto che sarà l'Ateneo a valutare gli esami sostenuti e a riconoscere gli eventuali crediti.**

In continuità con quanto già lucidamente tratteggiato dall'Adunanza, Codesto Ecc.mo Collegio ha rilevato che *“la peculiare fattispecie all'odierno esame, in effetti, non risulta espressamente normata né dal D.M. n. 546/2016 (cfr. Allegato n. 2 al D.M. cit.) né dal Regolamento didattico di Ateneo;*

*Ritenuto, tuttavia, anche alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 2015, che la condizione del ricorrente non sembra divergere sostanzialmente, ai fini dell'immatricolazione, da quella in cui si trovano “coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra università italiana....”, i quali sono esonerati dal superamento della prova di ammissione (punti 11 e 12 Allegato 2 al D.M. n. 546/2016)”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 10 marzo 2017, n. 1177 ).

Orientamento che trovato recente conferma nelle recenti pronunce di Codesto Ecc.mo Collegio, il quale ha ribadito che le richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono subordinate alla valutazione dei crediti formativi e alla disponibilità di posti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 22 giugno 2018, nn. 3808, 3799, 3791, 3790, 3781, 3778).

A rimarcare quale sia la corretta applicazione della citata L. n. 264/1999, si è recentemente pronunciato il T.A.R. Calabria, ribadendo che la «sentenza dell'Adunanza plenaria n. 12 del 2015 muove dall'interpretazione corretta dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264, giungendo alla conclusione che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l'ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2) al "previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi"».

Ora, sebbene l'art. 4 non riferisca espressamente la locuzione "ammissione" al solo "primo accoglimento dell'aspirante nel sistema universitario", tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale.

**Pertanto, "il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d'accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch'è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall'università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell'Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del 'periodo' di formazione svolto all'estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall'Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso"».** (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 13 giugno 2018, nn. 1196, 1197, 1198 e 1199).

E ancora, il T.A.R. Milano ha precisato che «L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 e la successiva giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746) hanno chiarito che: 1) l'art. 4 della L. 2 agosto 1999, n.264 subordina l'ammissione ai corsi i cui accessi

*sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2), al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”; 2) la locuzione “ammissione” contenuta nella norma sopra citata fa riferimento al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”; 3) nel definire “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2012-2013”, il d.m. 28 giugno 2012 usa indifferentemente i termini di “ammissione” ed “immatricolazione”, facendo riferimento quest’ultimo allo studente che si iscriva al primo anno di corso.*

*«Ne consegue che, anche per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina, l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso.*

*L’Università ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione» (cfr. T.A.R. Milano, Sez. III, n. 429/2018 cit. e 497/2018).*

I principi sanciti dall’Adunanza Plenaria, secondo cui **anche per gli studenti provenienti da altra università italiana, l’iscrizione ad anni successivi al primo non può essere subordinata al superamento del test, in quanto l’unico principio regolante l’iscrizione è quello del riconoscimento dei crediti formativi**, hanno trovato immediata applicazione anche con riferimento a fattispecie analoghe alla presente.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che «Anche alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n.1 del 28 gennaio 2015, alle cui pregnanti motivazioni giova fare rinvio, questo Collegio ritiene che: per il solo accesso al primo anno del corso della laurea in questione può essere richiesto il superamento del test» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2015, n. 2924).

Dunque, alla luce della superiore rassegna giurisprudenziale può concludersi che **«quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema universitario»**(cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2015, n. 1).



Del resto, correttamente, l'Allegato 2 al D.M. n. 477/2017 e il successivo D.M. n. 337/2018, che al punto 12, disciplinano *«le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione»* per gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019 precisano che *«non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria»*.

Ovvero, l'Allegato 2 ai due D.M. Miur, prevede espressamente che coloro che frequentano un medesimo corso di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana/comunitaria/extracomunitaria, possano iscriversi agli anni successivi al primo senza dover sostenere il test di ingresso.

Dunque, alla luce della normativa sopra richiamata e dei crediti precedentemente maturati da parte ricorrente, appare evidente la discriminazione dalla stessa subita.

La selezione all'ingresso, infatti, è inequivocabilmente volta a verificare la sussistenza dell'attitudine del candidato a seguire quel determinato corso di studi.

Illegittimo, oltre che illogico e in netto contrasto con lo stesso principio costituzionale del diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost., si manifesta il rigetto odiernamente impugnato ai sensi del quale l'immatricolazione ad anni successivi al primo è consentita solo a coloro che sono iscritti al medesimo corso di laurea presso altri atenei o previo superamento del test di ammissione.

È dunque la stessa Adunanza Plenaria, una volta esaminata *funditus* la disciplina in esame, ad affermare che **anche per gli studenti provenienti da altra università italiana, l'iscrizione ad anni successivi al primo non può essere subordinata al superamento del test, in quanto l'unico principio regolante l'iscrizione è quello del riconoscimento dei crediti formativi.**

Del resto, se così non fosse si verrebbe a determinare una ingiustificata - e ingiustificabile - disparità di trattamento tra studenti italiani e studenti stranieri richiedenti il trasferimento o l'iscrizione ad anni successivi al primo (c.d. "discriminazione alla rovescia").

Con precipuo riferimento al caso di specie, le tre condizioni necessarie individuate dal massimo giudice amministrativo sussistono, pertanto, il provvedimento di diniego si rivela del tutto illegittimo.

Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, al fine di accogliere l'istanza di iscrizione ad anni successivi al primo l'Università avrebbe dovuto porre l'accento, non sulla necessità di superare nuovamente la prova di ammissione, ma sulla sussistenza del medesimo settore scientifico e dei crediti necessari oltre che della diponibilità dei posti.

Condizioni tutte sussistenti nella specie.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2000 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA ADOTTATO DALLA UNIVERSITÀ - OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX AT. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 COST.**

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza, nel rigettare l'istanza della ricorrente non ha in alcun modo valutato il suo *curriculum studiorum* violando gravemente la disciplina regolamentare dettata dallo stesso Ateneo e i principi giurisprudenziali formati in materia e recentemente ribaditi da Codesto Ecc.mo Collegio.

Il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. n. 547/2004, come integrato o sostituito dal D.R. 1672/2018, prevede che il Consiglio del Corso di studio debba deliberare sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero.

Ciò nonostante, l'Università ha *de plano* rigettato la richiesta di immatricolazione ad anni successivi al primo inoltrata dalla ricorrente a causa del mancato previo superamento del test di ammissione, senza la necessaria previa valutazione dei crediti dalla stessa acquisiti, necessari per l'eventuale iscrizione richiesta.

Il comportamento tenuto dall'Ateneo intimato è del tutto illegittimo.

Il Giudice Amministrativo ha ritenuto illegittimo il comportamento della “*Università ha ommesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione*” (cfr. T.A.R. Milano, Sez. III, n. 429/2018 cit. e 497/2018).

Recentemente, **il T.A.R. Catania, con sentenza breve del 9 marzo 2018 ha dichiarato “l’illegittimità, sotto tale profilo, del gravato diniego, ritenendo il Collegio che l’amministrazione universitaria abbia - di fatto - ommesso ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente, illegittimamente sostenendo l’obbligatorietà del “previo superamento di apposito test di ammissione”** (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518).

Il Collegio, ha rilevato che “*Secondo l’Adunanza Plenaria, infatti, “il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniera, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo”, richiamando in tal senso l’art. 11 della l. n. 341/1990, che affida l’ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo”, nonché l’art. 2, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone come le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, e l’art. 11, comma 9, dello stesso d.m., che, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi*

*regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale.*

***Ben si comprende, dunque, come tale principio, espressamente affermato dall'Adunanza Plenaria con riferimento agli studenti stranieri che intendano iscriversi presso un'università italiana facendo valere i titoli conseguiti in altro stato membro dell'Unione non possa (ovviamente) non valere anche per gli studenti italiani che - come la ricorrente - siano già in possesso di laurea conseguita presso altra università italiana e chiedano la valutazione del titolo ai fini dell'iscrizione ad un corso universitario a "numero chiuso" (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sezione IV, n. 2489/2017). Piuttosto, come precisato da questa Sezione (cfr. T.A.R. Catania, Sezione I, 23 febbraio 2018, n. 412) "laddove, come nel caso in esame, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no "affine" a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi" (cfr. T.A.R. Catania n. 518/2018 cit.).***

La domanda di iscrizione ad anni successivi al primo, infatti, può e deve essere subordinata esclusivamente alla concreta e rigorosa valutazione, da parte dell'Università, del percorso di formazione già svolto dal richiedente, ai fini del riconoscimento dei crediti necessari e il numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4756).

E invero, non potrebbe che essere così, posto che il superamento del test di cui si tratta costituisce indubbiamente un mero requisito di ammissione e non certo una "abilitazione" od un "titolo", il cui conseguimento costituisce indefettibile presupposto per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

Testualmente, il D.M. n. 546/2016 prevede, che ***"La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova"***.

E ancora i programmi di studio dei due corsi di contengono numerose affinità.

**L'Università, dunque, era tenuta a valutare gli studi compiuti precedentemente dal ricorrente e valutare i CFU maturati.**

Sul punto, recentemente, il Giudice amministrativo ha rilevato che *“ad un sommario esame, la domanda cautelare appare fondata anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa, secondo cui il trasferimento di studenti alle facoltà di medicina e odontoiatria non subisce altre limitazioni se non la sussistenza di posti vacanti per l’anno per il quale il trasferimento viene richiesto e una valutazione di merito della compatibilità della preparazione maturata nei corsi di provenienza con quella ritenuta necessaria dall’ateneo di accoglienza”* (cfr. T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 28 e, in termini, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 24)

E ancora, *“Il diniego tout court dell’Università di iscrivere il ricorrente al 2° anno della facoltà di Veterinaria appare illegittimo, perché la circostanza che il ricorrente provenga da altra facoltà, se non crea, di per sé, il diritto del ricorrente di iscriversi al 2° anno, non fa sorgere, di per sé, il potere dell’Università di assoggettarlo al test di ammissione previsto per il 1° anno, né di negargli direttamente l’iscrizione per il solo fatto di provenire da altra e diversa facoltà, perché tale ultima circostanza non fa venir meno l’obbligo per l’Università di verificare se e quanti crediti spettino al richiedente l’iscrizione per gli studi finora compiuti* (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 10 ottobre 2017, n. 669).

In altri termini *“Nel merito, con la richiamata sentenza n. 1869/2014 di questo Tribunale è stato ribadito il principio, già enunciato in precedenti sentenze, secondo il quale, in mancanza di espressa previsione di legge, ed ove, come nel caso di specie, l’Ateneo non disponga con proprio regolamento la necessità del superamento di test propedeutici all’accesso ad anni accademici successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, illegittimo è l’operato diniego di iscrizione senza la previa valutazione delle posizioni soggettive dei ricorrenti, relativamente ai crediti dagli stessi acquisiti presso l’Università straniera di provenienza, necessaria ai fini dell’eventuale iscrizione* (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 29 ottobre 2014, n. 2843).

Recentemente, è stato ribadito che *“il test d’ingresso ha valore esclusivamente per la verifica dei requisiti di cultura generale preuniversitaria e non costituisce un sistema di contingentamento del numero degli ammessi ai corsi fine a se stesso.*

***Deve rimettersi all'ateneo la valutazione in ordine al valore da attribuire agli esami sostenuti e, in finale, alla collocazione dello studente***” (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2017, n. 2489).

Conseguentemente, patente appare l'illegittimità del provvedimento odiernamente impugnato, nella parte in cui, non solo ha arbitrariamente richiesto il superamento del test per l'iscrizione, ma altresì è del tutto carente della fondamentale attività istruttoria in relazione all'esame del “curriculum” del ricorrente.

Giova rilevare che la convalida degli esami sostenuti non avviene in virtù dell'affinità del programma di studi del corso di laurea frequentato dallo studente rispetto al corso di laurea verso il quale si chiede il passaggio, quanto in virtù della corrispondenza dei Settori Scientifico-Disciplinati delle materie.

**E invero, nel caso di domande d'accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi** (cfr. Ad. Plen., n. 1/2015 cit.).

D'altronde, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che *“la ragione del riconoscimento mediante crediti formativi universitari della carriera pregressa è finalizzata ad abbreviare il percorso di studi dello studente nel corso di laurea, e concerne l'apprezzamento - da parte del singolo ateneo, in relazione all'attinenza con la disciplina di laurea - del curriculum dello studente riguardo a corsi, diplomi, ed attività di settore perfezionati e certificati (art. 7, comma 5, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270) (Cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 9 marzo 2017, n. 1369).*

Pertanto, l'Università avrebbe dovuto convalidare gli esami sostenuti dalla ricorrente, la quale, ha conseguito un numero considerevole di esami meritori di convalida presso il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Si aggiunge, ancora, che il massimo Consesso amministrativo nella più volte richiamata Adunanza Plenaria, n. 1/2015 ha avuto modo di chiarire che *“a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvencono ai commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, che, senz'alcun riferimento a requisiti per l'ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente (“8. **Relativamente al trasferimento***

*degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”.*

Alla luce delle superiori argomentazioni, il rigetto odiernamente impugnato si manifesta, del tutto illegittimo.

E' illegittimo il diniego di iscrizione adottato senza la previa valutazione delle posizioni soggettive dei ricorrenti, relativamente ai crediti dagli stessi acquisiti presso l'Università di provenienza, necessaria ai fini dell'eventuale iscrizione (cfr. **T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 518** e **T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, n. 2843/2014, cit.**).

### **III. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX AT. 97 COST..**

Come insegna la giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Collegio per potersi iscrivere ad anni successivi al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia è necessario che l'Università verifichi la disponibilità dei posti.

Nella specie sussistono numerosi posti rimasti vacanti.

Come dimostrano i dati forniti dalla Università La Sapienza in seguito alla istanza di accesso effettuata, il numero dei posti disponibili è pari a **n. 36 unità**, considerando sia il contingente comunitario sia il contingente riservato agli extracomunitari, applicando quanto disposto da Codesto Ecc.mo Collegio.

Dalla lettura dell'Allegato 4 al Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546, recante le “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017*”, si evince che i posti disponibili per l'a.a. 2016/2017, determinato in relazione al fabbisogno del SSN e di quello comunicato dal Ministero della Salute, per l'Università La Sapienza di Roma, destinati ai

cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia erano:

- n. 508 posti per La Sapienza Policlinico;
- n. 111 posti per La Sapienza Polo Pontino;
- n. 147 posti per La Sapienza S. Andrea.

I posti destinati ai candidati provenienti dai paesi Extra UE non regolarmente soggiornanti in Italia erano:

- n. 48 posti per La Sapienza Policlinico;
- n. 2 posti per La Sapienza Polo Pontino;
- n. 5 posti per La Sapienza S. Andrea.

Il contingente totale ammonta, dunque, a:

- n. 556 posti per La Sapienza Policlinico;
- n. 113 posti per La Sapienza Polo Pontino;
- n. 152 posti per La Sapienza S. Andrea.

Dai dati forniti da La Sapienza – *“Tabella riepilogativa degli iscritti a.a. 2016/2017 ai corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, medicina lingua inglese, odontoiatria e P.D., certificati alla data del 15 maggio 2017 (banca dati “Infostud”)”* – in seguito ad istanza di accesso agli atti presentata da questa difesa, emerge, per quanto di interesse, che si sono immatricolati (sommando comunitari ed Extra UE):

- n. 377 studenti a La Sapienza Policlinico (totale derivante dalla somma di n. 120 iscritti CdL lettera “A” + n. 72 iscritti al CdL lettera “B” + n. 97 iscritti al CdL lettera “C” + n. 88 iscritti al CdL lettera “D”);
- n. 111 studenti a La Sapienza Polo Pontino;
- n. 114 studenti a La Sapienza S. Andrea.

Vi è un deficit di iscrizione – e conseguenti posti, ad oggi vacanti – pari a:

- n. **179** per La Sapienza Policlinico;
- n. **2** per La Sapienza Polo Pontino;
- n. **38** per La Sapienza S. Andrea.

In totale, quindi, **La Sapienza ha a disposizione un contingente pari a 219 vacanti.**



Pur volendo sommare al numero degli immatricolati, anche il numero degli iscritti al primo anno di corso (seguendo l'operazione effettuata dall'Università), ovvero:

- n. 501 posti a La Sapienza Policlinico;
- n. 110 posti a La Sapienza Polo Pontino;
- n. 146 posti a La Sapienza S. Andrea.

e, conseguentemente, residuano:

- n. 55 posti a La Sapienza Policlinico;
- n. 3 posti a La Sapienza Polo Pontino;
- n. 6 posti a La Sapienza S. Andrea.

Pur volendo sottrarre, nella peggiore e più remota ipotesi, da questo contingente i posti messi a bando per i trasferimenti – come risulta dall'”*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento da stesso corso di ateneo a.a. 2017/2018*” – essendo stati messi a bando (e, successivamente, coperti) per il secondo anno di corso:

- n. 23 posti per i CLMMC La Sapienza Policlinico;
- n. 3 posti per La Sapienza Polo Pontino;
- n. 10 posti per La Sapienza S. Andrea.

risultano, ad oggi, vacanti:

- n. **32** posti a La Sapienza Policlinico;
- n. **0** posti a La Sapienza Polo Pontino;
- n. **4** posti a La Sapienza S. Andrea.

In totale, quindi, risultano **n. 36 posti vacanti** per il solo a.a. 2016/2017 (e ugualmente per gli altri anni di corso, come è facilmente evincibile dalla comparazione dei dati emergenti dalla documentazione versata in atti).

Posti che l'Università ha l'obbligo giuridico di utilizzare e assegnare.

Tanto premesso deve rilevarsi quanto recentemente evidenziato da Codesto Ecc.mo Collegio, con riferimento al fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo quale parametro della programmazione del numero delle iscrizioni.

Precisamente, è stato rilevato che il fabbisogno è un “*criterio che è chiamato ad operare nell'ampio mercato del lavoro a livello comunitario. Esso si raccorda a previsioni di*

*inserimento lavorativo e professionale che - tenuto conto del lasso temporale di sei anni che separa il momento dell'iscrizione da quello del conseguimento della laurea - possono subire scostamenti e non si caratterizzano, quindi, per assoluta rigidità, per di più in presenza di limitate varianti quanto al numero delle iniziali immatricolazioni. (...)*

*Inoltre, come posto in rilievo dal T.A.R., la riserva di posti in favore degli studenti extracomunitari non comporta la necessaria e non eludibile spendibilità del titolo di laurea nel paese di origine. Taluni di essi potranno, invero, trovare inserimento lavorativo nel sistema sanitario nazionale o in ambito europeo, con incidenza, quindi, proprio sul fabbisogno di professionalità cui si raccorda il parametro programmatico degli accessi. (...)*

*Non è, infine, di secondario rilievo la circostanza che non tutti gli iscritti nei limiti del numero programmato conseguono il titolo di laurea, così che la capacità di assorbimento del sistema sociale e produttivo del numero dei laureati resta salvaguardato in presenza di un lieve incremento dell'aliquota inizialmente riservata agli studenti di area comunitaria”* (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 11312/2017, del 14 novembre 2017).

Quanto affermato dal Codesto Ecc.mo Collegio trova piena conferma nella nota prot. 28735 del 17 ottobre 2017 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca ha comunicato la sussistenza di migliaia di posti vacanti mai assegnati destinati agli anni successivi al primo per la immatricolazione a Medicina o Odontoiatria.

Con la citata nota, il Ministero, in collaborazione con il CINECA ha fornito i dati relativi agli anni accademici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 e 2017/2018, riguardanti in numero dei posti previsti e i posti effettivamente occupati evidenziando *“come sia aumentato, nel corso degli ultimi anni, il numero degli studenti che non hanno ancora confermato l'interesse all'immatricolazione, ma soprattutto si vede aumentato il numero di candidati che ha espresso rinuncia successivamente ad immatricolazione già avvenuta”*.

Posti che, ovviamente, devono essere messi a disposizione e utilizzati dai vari Atenei al fine di garantire il rispetto dello stimato fabbisogno professionale di medici chirurghi.

Dalla lettura dei dati forniti dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza emerge la presenza di **numerosi posti liberi al V anno e al VI anno di corso**.

Suddetti dati dimostrano ed evidenziano che i posti liberi al VI anni di corso e con ogni probabilità i posti rimasti liberi al V anno di corso, non consentiranno il soddisfacimento del fabbisogno individuato negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014.

Numeri che diventano ancora più allarmanti se si tiene conto della nota MIUR prot. 28735 del 17 ottobre 2017 che evidenzia un quadro nazionale ancora più grave e preoccupante.

I numeri riportati dimostrano che negli anni non viene soddisfatto il fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo ex art. 3, legge n. 264, 2 agosto 1999, con delle ricadute che verranno maggiormente in evidenza nei prossimi anni.

Nell'individuare il numero di posti a livello nazionale si svolge un'analisi che tiene conto della conclusione del percorso accademico che si conclude in almeno sei anni e quindi del potenziale fabbisogno di professionalità al termine del periodo di formazione. Se, come è stato dimostrato, nell'arco temporale che intercorre tra la determinazione del fabbisogno nazionale potenziale ed il periodo di conseguimento della laurea (almeno 6 anni) molti studenti non concludono il percorso accademico, non viene soddisfatto il requisito di cui alla lettera a) comma 1, art. 3, della legge n. 264, del 2 agosto 1999, nella parte in cui stabilisce che il numero dei posti individuati a livello nazionale tiene conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo.

E' evidente la violazione e la falsa applicazione della citata disposizione.

Per evitare che continui a perpetuarsi la violazione della suindicata norma è possibile immaginare due soluzioni:

- incrementare l'aliquota inizialmente riservata agli studenti di area comunitaria (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 11312/2017, del 14 novembre 2017);
- redistribuire i posti rimasti vacanti per gli anni successivi al primo.

E ancora, è possibile prevedere la riassegnazione dei posti disponibili per anni successivi al primo, anche alle coorti alle quali originariamente non destinati.

Pertanto, tenuto conto dei numerosi posti presenti al VI anno di corso presso la resistente Università e che andranno inevitabilmente persi, in quanto non potranno più essere assegnati alla conclusione dell'anno accademico corrente, è ragionevole chiedere la redistribuzione di suddetti posti vacanti a favore degli anni accademici precedenti.

Inoltre, sempre in relazione alla sussistenza di posti disponibili per consentire l'immatricolazione ad anno successivo al primo della ricorrente, non può non rilevarsi, ulteriormente, che per posti disponibili devono intendersi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non solo quelli concernenti i posti rimasti vacanti in seguito a passaggi e trasferimenti, ma anche i **posti riservati agli studenti extracomunitari**.

Recentemente, il Giudice amministrativo è stato chiaro sul punto, affermando che *“va accolta l'istanza di sospensione dell'atto gravato, con conseguente obbligo della PA universitaria intimata di rivalutare la domanda di immatricolazione della ricorrente medesima, mediante l'utilizzo dei posti, anche riservati agli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento”* (cfr. T.A.R. L'Aquila, n. 28/2018 cit.).

E ancora più chiaramente *“considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare appare fondata anche alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui fra i diversi contingenti posti a concorso - quello destinato a cittadini comunitari e quello destinato a cittadini non comunitari - non sussiste alcuna rigida separazione, ove in esito alle prove residui capienza per taluni di essi (ex multis, Tar L'Aquila, n. 64 del 2017); considerato, pertanto, che va accolta l'istanza di sospensione dell'atto gravato nella sola parte in cui non viene ivi contemplata la riassegnazione degli eventuali posti rimasti liberi già destinati agli studenti extracomunitari, con conseguente **obbligo della PA universitaria intimata di rivalutare la domanda di immatricolazione della ricorrente medesima, mediante l'utilizzo dei posti, riservati per gli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento;***

*ritenuta la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di fase, considerato che l'Amministrazione con il bando impugnato- laddove dispone che “i posti eventualmente risultati non coperti, nell'ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002” - si conforma alla medesima prescrizione contenuta nel D.M. 477/17”* (cfr. T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, Sez. I ordinanza 31 gennaio 2018, n. 24).

Ebbene, risulta necessario utilizzare i posti, anche riservati agli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento.

**Ebbene, solo con riferimento alla coorte 2017/2018 risultano ad oggi vacanti n. 5 posti riservati al contingente Extra Ue** (cfr. documentazione in atti).

**Oltre ai posti di cui alla coorte 2017/2018, deve rilevarsi come siano numerosi i posti riservati al contingente extra UE con riferimento ai precedenti anni accademici, risultanti ad oggi vacanti e che devono necessariamente essere utilizzati.**

E ancora:

- n. **24 posti** del contingente riservato ai non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico **2016/2017** risultano ancora disponibili;
- n. **47 posti** del contingente riservato ai non comunitari non residenti in Italia per l'anno accademico **2015/2016** risultano ancora disponibili.

E così via.

Alla luce dei superiori principi giurisprudenziali non è, infatti, revocabile in dubbio che i posti riservati agli extra UE con riferimento ai precedenti anni accademici, rimasti vacanti, debbano essere utilizzati.

Sulla scorta di detto orientamento, il Miur **in relazione ai ricorsi aventi ad oggetto lo scorrimento graduatorie dei corsi ad accesso programmato a livello nazionale di cui all'a.a. 2015-2016**, in seguito alla sospensione del DM n. 50/2016, **con nota del 22 dicembre 2017**, ha comunicato che *“In conseguenza della sospensione/annullamento del DM n. 50/2016 lo scorrimento sarà effettuato sulla base dei criteri precettivamente individuati dall’Autorità Giudiziaria ed avverrà, pertanto, per ogni singolo ricorrente collocato in graduatoria seguendo l’ordine dallo stesso ivi ricoperto e considerando il relativo punteggio conseguito. I posti attualmente disponibili derivano dalla ricognizione dei posti vacanti alla data dell’adozione del D.M. 50/2016 e sono riferiti sia ai posti destinati ai comunitari e non comunitari residenti, sia ai posti destinati ai non comunitari non residenti (c.d. Extra UE non residenti)”*.

Dunque, il Miur, correttamente operando, ha disposto l'utilizzo dei posti destinati agli extra UE.

Recentemente, diversi TT.AA.RR., con sentenza breve, hanno confermato l'immatricolazione effettuata da un Ateneo utilizzando i posti liberi non occupati dai non comunitari in favore di un ricorrente comunitario che ne ha fatto richiesta presentando ricorso (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 12 gennaio 2018, n. 337 (Cons. St. dec. Pres. 2 maggio 2017, nn. 654/17, 757/17, 758/17, 850/17, 1158/17, 1160/17, 1827/17 e 1828/17) e allegando le decisioni del TAR Catania sent. n.1092/2012; del TAR Palermo decr. Pres. n. 327/2010; del TAR L'Aquila ord.za n. 64/2017; del C.g.a. sent. n. 467/2013).

Non è revocabile in dubbio che in capo all'Amministrazione intimata sussista l'obbligo giuridico di provvedere alla copertura di tutti i posti messi a bando fino al loro completo esaurimento, anche in relazione a quelli destinati ai cittadini non comunitari se non utilizzati. Sul punto, è stato ribadito, in più occasioni che *“La questione della legittimità del mancato scorrimento sui posti rimasti liberi e disponibili è stata già definita con la sentenza della sezione n. 10248/2016 con la quale è stato disposto che “il ricorso vada accolto, con annullamento del D.M. impugnato nella parte in cui il decreto di chiusura degli scorrimenti della graduatoria alla data del 10 febbraio 2016 nulla dispone con riferimento all'assegnazione dei posti ancora liberi in quanto non assegnati a studenti extracomunitari, in considerazione della giurisprudenza amministrativa maggioritaria secondo cui la garanzia del diritto allo studio, sancita dall'art. 34, primo comma, della Costituzione, porta a privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati.*

*Come già affermato in taluni precedenti della Sezione (tra le molte si legga la sentenza n. 5348/2017) e dal Consiglio di Stato in sede cautelare (sez. VI, ordinanza n. 4004/2016 del 16.9.2016) il D.M. n. 463/2015, recante la disciplina concorsuale, non aveva previsto che, nel caso in cui al momento della chiusura della graduatoria fossero rimasti dei posti disponibili, questi non sarebbero stati riassegnati nei singoli Atenei.*

*Inoltre si rileva che l'accesso ai corsi a numero programmato può essere limitato, previa individuazione del contingente numerico dei posti disponibili per ogni anno accademico, individuazione che è il risultato della rilevazione del fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute di anno in anno e del potenziale dell'offerta formativa degli atenei.*

*Il fabbisogno nazionale per l'a.a. 2015/2016 è stato definito in n. 9530 futuri medici e, conseguentemente, il Ministero avrebbe dovuto garantire l'immatricolazione dei predetti n. 9530 candidati e, tuttavia, con il D.M. dell'8 febbraio 2016, il Ministero ha previsto, oltre che la chiusura della graduatoria del Corso di Laurea di cui trattasi, anche la mancata riassegnazione dei posti eventualmente rimasti disponibili sebbene a seguito di eventuali rinunce effettuate dopo l'immatricolazione; operando in tal modo l'amministrazione ha, di fatto, ridotto i posti in totale messi a bando per l'anno accademico corrente e come in precedenza individuati.*

*Invece, proprio alla luce della logica sottesa all'introduzione ed alla disciplina del numero programmato per l'accesso ai corsi di laurea di cui trattasi, si ritiene che l'amministrazione abbia l'obbligo giuridico di provvedere alla copertura di tutti i posti messi a bando fino al loro completo esaurimento.*

*L'esigenza cui, pertanto, ha dato risposta l'impugnato D.M. da rinvenirsi evidentemente nella necessità di chiudere la graduatoria entro un termine definito e non troppo avanzato avuto riguardo alla data di inizio dell'anno accademico e di svolgimento delle lezioni a frequenza obbligatoria e di bloccare, conseguentemente, anche i relativi scorrimenti onde consentire una definizione degli immatricolati ai fini dell'organizzazione dei corsi e di un ordinato inizio dell'anno accademico, seppure meritevole di tutela, deve, tuttavia, ritenersi essere recessiva rispetto al diritto del candidato a ottenere l'immatricolazione al corso di laurea nell'ambito dei limiti dei posti messi a concorso e sulla base del punteggio da questi concretamente ottenuto e dunque dal suo effettivo posizionamento nella graduatoria complessiva.*

***Conclusivamente l'amministrazione deve garantire il diritto dei candidati a frequentare il loro percorso di studi, in virtù della disponibilità dei posti rimasti non coperti.***

*Il ricorso deve, pertanto, essere accolto” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 22 novembre 2017, n. 11567; Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 2416 del 9.6.2017; vedi altresì TAR Lazio, sez. III, sentenze n. 11312/2017 e n. 11314/2017).*

***Il Consiglio di Stato in più occasioni ritenuto che “la P.A. deve scorrere la graduatoria dei candidati, utilizzando, ove tuttora disponibili e non soppressi, i posti vacanti per l'offerta formativa agli studenti extracomunitari per l'a.a. 2016/17” (ex multis Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1588, 1589, 1591/2017).***



E ancora, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha affermato di condividere “*l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5434; Id., ordd. N. 647/2012 e n. 1791/2012), secondo il quale, in presenza di un rapporto di congruità fra le strutture dell’Università ed il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, la garanzia del diritto allo studio sancita dall’art. 34, primo comma, della Costituzione – che si qualifica come diritto della persona e non soffre di limitazioni in relazione al grado di istruzione – porta a privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati*” (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa, sentenza n. 467/2013).

In conclusione, sia dal contingente dei posti destinati ai non comunitari non residenti (c.d. Extra UE non residenti) sia dai dati forniti dall’Ateneo (cfr. documentazione in atti) risultano vacanti numerosi posti disponibili cui l’Università ha l’obbligo di attingere per consentire l’immatricolazione dell’odierno ricorrente.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL DIRETTORE GENERALE AD ADOTTARE L’IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.**

L’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione ad anno successivo al primo presentata da parte ricorrente, è stato adottato da un soggetto incompetente.

L’articolo 16 del Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. n. 547/2004, come integrato o sostituito dall’art. 20 del D.R. 1672/2018, dispone che le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vengano valutate dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLMMC).

Quindi, ai sensi del citato Regolamento, la competenza per tutte le procedure inerenti a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi al primo devono essere deliberate dal Consiglio del Corso di Laurea.



L'istanza di iscrizione ad anno successivo al primo, presentata dalla ricorrente, non è stata valutata e approvata dall'unico organo competente in materia, secondo quanto statuito dal citato Regolamento.

Codesto Ecc.mo Collegio, nel pronunciarsi su una fattispecie analoga ha rilevato che *“Rilevato che la valutazione dei crediti formativi, dei titoli e degli esami sostenuti presso università italiane e straniere ai fini dell'iscrizione ad anni successivi al primo, spetta al Consiglio didattico del corso di studi interessato (art. 20 e 29 comma 3 del Regolamento Didattico dell'Università “La Sapienza”)”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 10 marzo 2017, n. 1177).

Il provvedimento di rigetto, odiernamente impugnato, infatti, è stato adottato dal Direttore dell'Area Servizi agli Studenti.

Il provvedimento di rigetto, dunque, è illegittimo anche sotto il profilo dell'incompetenza assoluta dell'organo emanante.

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

L'impugnato provvedimento di rigetto di iscrizione ad anni successivi al primo viola il chiaro disposto dell'articolo 10 bis della L. n. 241/1990.

L'articolo 10 bis della citata prevede che *“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”*.

Dunque, l'Amministrazione ha il dovere di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda e l'istante ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione deve valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

La partecipazione dell'interessato nel procedimento amministrativo, infatti, assolve alla fondamentale funzione di far emergere gli interessi sottesi all'azione amministrativa, in modo

da orientare le scelte dell'Amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della miglior soddisfazione possibile dell'interesse pubblico e della deflazione del contenzioso amministrativo.

In tal senso, la giurisprudenza ha ribadito che *“L'istituto del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10- bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, ha lo scopo di far conoscere alla P.A., in contraddittorio rispetto alle motivazioni da essa assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 28/09/2015, n. 4532; T.A.R. Catania, Sez. I, 30/07/2015, n. 2103;).

Nel pronunciarsi su un caso perfettamente assimilabile al presente, il G.A., nel censurare la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90, posto che l'Università non comunicando le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, ha impedito ogni forma di contraddittorio preventivo, ha *“ritenuto fondato il ricorso con riguardo al dedotto omesso preavviso di rigetto (cfr. parere Cons. Stato, Sez. II, n. 1553/11 dep. 20.4.2011), nonché al lamentato difetto di istruttoria, laddove (si ribadisce), in assenza di alcuna disposizione, anche interna, l'Amministrazione ha tout court rigettato la domanda di trasferimento dei ricorrenti, senza la previa valutazione dei crediti dagli stessi acquisiti presso l'Università straniera, necessari per l'eventuale iscrizione richiesta”* (cfr. T.A.R. Catania, Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 3037).

E ancora, recentemente è stato ribadito che *“È vero che per giurisprudenza costante l'Amministrazione può prescindere dal preavviso di rigetto di cui alla citata disposizione soltanto nell'ipotesi in cui il provvedimento sia vincolato, considerato anche che l'art. 21-octies della stessa legge prescrive che il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non è annullabile, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato (in questi termini, recentissima. T.A.R. Catanzaro sez. II, 19 gennaio 2017 n. 76).*

*Ma, tale valutazione non può che spettare, a posteriori, all'organo giudicante cui la controversia sia stata devoluta e davanti al quale si discuta, come in questo caso, della vincolatività dell'atto, posto che non conta, ai fini della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, la valutazione da questa effettuata (peraltro non esplicitata da nessuna parte, neppure nelle difese processuali di parte, che non ci sono, ma desunta in questa sede), bensì il contenuto oggettivo del provvedimento.*

**In sostanza, l'applicazione dell'art. 10 bis della l. 241/90 è obbligatoria in tutti i casi in cui l'Amministrazione non sia vincolata de plano a una disposizione normativa che ne orienti l'operato in modo inequivocabile, e sempre che dimostri in giudizio che non avrebbe potuto comportarsi diversamente in ragione del contenuto del provvedimento adottato.**

**Orbene, va ritenuto che il provvedimento impugnato non presentasse contenuti di vincolatività tale da escludere in radice l'opportunità di un contraddittorio procedimentale tra il richiedente e l'ateneo, posto che si chiedeva l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo sul presupposto di dover saltare il test preselettivo, e quindi, in assenza di una disposizione che vietasse espressamente tale iscrizione e rendesse “vincolato” a priori il comportamento dell'Università”** (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, 12 giugno 2017, n. 3163).

Dunque, l'Ateneo intimato avrebbe dovuto provvedere ad instaurare il contraddittorio procedimentale.

Viceversa, lo stesso ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente, senza comunicare alcun preavviso ex art. 10 bis L. n. 241/90, non consentendogli né di interloquire con la stessa né di presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva.

Il Giudice Amministrativo ha ribadito che “*l'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 costituisce una norma di garanzia partecipativa che ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizioni di chiarire, già nella fase procedimentale (con l'evidente scopo di istituire un ulteriore fattore deflattivo del contenzioso, rispetto a quello già introdotto dalla l. n. 241 del 1990, con gli artt. 7 e ss.), tutte le circostanze ritenute utili ai fini della definizione della vicenda da cui esiterà l'eventuale provvedimento finale*” (cfr. T.A.R. Roma, Sez. II, 02/09/2015, n. 11011).

E ancora, il Consiglio di Stato ha affermato che “la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica amministrazione (sez. VI, 21 gennaio 2002, n. 343)” (cfr. Consiglio di Stato, sez IV, 26 giugno 2004, n. 4480). L’istituto del c.d. preavviso di rigetto risponde, dunque, all’esigenza di assicurare, nell’ambito del procedimento amministrativo, prima dell’adozione del provvedimento finale, un ulteriore momento di confronto tra l’Amministrazione procedente e la parte istante, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di introdurre ulteriori elementi che possano modificare le valutazioni finali della P.A..

Ebbene, appare evidente che il provvedimento impugnato si palesi illegittimo sotto tale profilo.

L’Università, ha adottato, l’impugnato provvedimento di rigetto senza la previa comunicazione del preavviso di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990 non consentendo all’odierno ricorrente di motivare in ordine alla legittimità della propria richiesta, costringendolo ad adire l’Autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto costituzionalmente garantito.

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Alla luce di quanto articolato e dedotto, sussiste il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare.

E invero, qualora non si procedesse alla sospensione dell’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia, il ricorrente subirebbe una grave lesione del proprio diritto allo studio.

Pertanto, in relazione ai posti attualmente disponibili, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, risultano numerosi posti vacanti negli anni successivi al primo, conseguentemente, la richiesta immatricolazione non lede in alcun modo la programmazione didattica dell’Ateneo.

I descritti pregiudizi naturalmente aumentano in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo accademico e, dunque, una volta occorso un danno molto grave e irreparabile per il ricorrente. Per tutto quanto dedotto,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda del ricorrente di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza e, conseguentemente, disporre l'immatricolazione del ricorrente all'iscrizione ad anno successivo al primo, utilizzando il contingente dei posti ad oggi vacanti, secondo la valutazione che sarà effettuare all'uopo dall'Ateneo intimato;
- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e disporre l'immatricolazione in sovrannumero della ricorrente ad anno successivo al primo, secondo la valutazione che sarà effettuare all'uopo dall'Ateneo intimato;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo – Roma, 6 luglio 2018

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli